



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1200** del **10/05/2017**

Oggetto: **Sistema di videosorveglianza cittadina - determinazione a contrarre - variazioni ed integrazioni.**

Proponente:
Corpo di Polizia Municipale

Unità Operativa proponente:
Contabilità e Acquisti

Proposta di determinazione
n. 2017/259 del 09/05/2017

Firme:

- Corpo di Polizia Municipale



Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Dal controllo effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistiinretepa.it non risultano offerti i beni/servizi oggetto della presente determinazione.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 119 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 407 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2016-2018;

Richiamato l'obiettivo di P.E.G. cod. 2016-CP00/2017-CP00;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale con propria Deliberazione 378 del 19-11-2013 ha preso atto della relazione illustrativa presentata dal Comandante della Polizia Municipale - dalla quale si estrae il seguente incipit - approvandola:

«il sistema cittadino di videosorveglianza di sicurezza esistente si è sviluppato a partire dal 2002 sulla base della scelta, concordata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e dei vari Patti per Prato Sicura sottoscritti a partire dal 2003, della condivisione paritetica del medesimo tra le Forze di Polizia e la Polizia Municipale e delle immagini dell'ottenimento del massimo livello di performance nella ripresa, trasmissione e registrazione,etc.etc.»;

- con DD. N.3573 del 27-11-2013 assunta dal Dirigente-Comandante del Corpo di Polizia Municipale, si è provveduto ad affidare il servizio di videosorveglianza cittadina per il triennio 2014-2015-2016;

- l'affidamento è scaduto il 31-12-2016;

Dato atto che trattasi di servizio necessario e non interrompibile, stante la necessità di assicurare la sicurezza urbana, come da impegni assunti da parte dell'Amministrazione nei vari tavoli e patti per la sicurezza che si sono succeduti negli ultimi anni;

Dato atto che con Determinazione a contrarre n. 3589 del 09-12-2016 si provvedeva ad assumere gli impegni per la proroga tecnica del servizio fino al 30 giugno p.v., termine temporale stimato approssimativamente sufficiente per la predisposizione e l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio in parola (servizio di trasporto dati, manutenzione ordinaria, straordinaria,evolutiva ed opzionale del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di Prato all'interno del Patto sulla sicurezza tra Regione Toscana, Prefettura,



Provincia e Comune di Prato ed altre attività accessorie), oltre alla prenotazione delle risorse economiche a base d'asta necessarie sul bilancio di previsione 2017-2018-2019, con ulteriore richiesta di annotazione nelle scritture contabili per gli anni successivi (anche in relazione al caso di eventuale esercizio della facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni;

Dato atto che la citata Determinazione a contrarre prevedeva di indire una gara articolata in due distinti lotti come segue:

Lotto 1 - servizio di trasmissione dati e di manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva del sistema di videosorveglianza precedentemente descritto, incluso il sistema di rilevamento targhe, onde garantire il pieno e costante funzionamento dello stesso e la rispondenza delle registrazioni alle esigenze di tutela della sicurezza da parte degli enti gestori. Il servizio dovrà prevedere, a carico della società affidataria, il costante monitoraggio della piena funzionalità del sistema al fine di consentire il ripristino degli elementi mal funzionanti o in avaria nel più breve tempo possibile.

Lotto 2 – servizio di noleggio, manutenzione e trasmissione dati per quattro rilevatori di infrazioni, due documentatori fotografici di infrazioni commesse ad intersezioni regolate da semaforo (art. 146 del Codice della Strada) e due rilevatori della velocità (art. 142 del Codice della Strada).

Considerato che nel frattempo si sono manifestate problematiche inerenti aspetti interpretativi delle norme del Codice della Strada regolanti la rilevazione delle infrazioni attinenti al servizio di cui al Lotto 2, ragion per cui si è ritenuto in via cautelare procedere allo stralcio del Lotto 2 dalla presente procedura di gara, a tutela dell' A.C. e anche dell'eventuale contraente, che sarebbe risultato esposto ad un rischio aleatorio in relazione agli investimenti richiesti, rimandando a successivo atto da adottare entro il termine della scadenza del 30 giugno p.v. una ulteriore proroga/nuovo affidamento;

Dato atto che:

- i tempi per lo svolgimento della gara ed affidamento del servizio di videosorveglianza verosimilmente andranno oltre il termine previsto, e che risulta necessario prevedere il proseguimento della proroga precedentemente disposta fino all' effettiva attivazione del servizio da parte del nuovo gestore che risulterà affidatario, in considerazione della strategicità e non interrompibilità del servizio, essenziale sia ai fini della tutela della sicurezza pubblica che della sicurezza urbana poiché condiviso tra Forze di Polizia e Polizia Municipale;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni della citata determinazione relative alla quantificazione dei costi della proroga all'attuale gestore in relazione al sistema di videosorveglianza:

«-con apposito contratto stipulato in data 29 dicembre 2014 si provvedeva, a seguito presentazione di un progetto di upgrade del sistema in essere, approvato e finanziato da parte della Regione Toscana, ad una implementazione con l'acquisto di ulteriori 8 punti di videosorveglianza per un totale di 13 nuove telecamere istallate con servizio "all inclusive" comprensivo di connettività, manutenzione ordinaria e straordinaria fino a scadenza del contratto principale di servizio (31-12-2016);

Ritenuto che nella proroga debbano essere conteggiate la connessione di questi ulteriori 8 punti e le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle 13 telecamere istallate dal 01-01-2017;

Calcolati su base annua tali importi ammontanti ad euro 11.712,00 per la connettività e 14.274,00 per manutenzione ordinaria e straordinaria per complessivi 25.986,00 euro iva compresa, da aggiungersi per la metà (pari ad euro 12.993,00 a semestre) alle risorse necessarie per la prestazione del servizio di connessione e manutenzione per un semestre quantificate in euro 135.890,00»;

Rilevata pertanto la necessità di assumere per il solo servizio di videosorveglianza sopra descritto il seguente sub-impegno di spesa sul capitolo U/156 del bilancio di previsione per l'anno 2017 per proroga tecnica a favore dell'attuale fornitore del sistema, Estracom spa, per

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



il tempo strettamente necessario alla predisposizione ed espletamento della gara, tempo approssimativamente e prudenzialmente stimato in un semestre dalla scadenza della proroga già disposta (30/06/2017):

- CAP. U/156 148.883,00 IVA compresa (al netto dell'IVA euro 122.035,24)

Confermato inoltre che:

- risulta necessario procedere a bandire la gara consistente in un unico lotto mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di trasporto dati e manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di Prato all'interno del Patto sulla sicurezza tra Regione Toscana, Prefettura, Provincia e Comune di Prato, prevedendo, già da ora, la facoltà di rinnovo, ad insindacabile discrezione dell'amministrazione, dell'affidamento per un anno o più fino ad un massimo di ulteriori anni tre alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione e previste per il primo triennio, come da capitolato allegato al presente atto;

- il servizio prevede, a carico della società che risulterà aggiudicataria, il costante monitoraggio della piena funzionalità del sistema al fine di consentire il ripristino degli elementi mal funzionanti o in avaria nel più breve tempo possibile.

Dato atto che è stato assunto il seguente codice identificativo della gara: **68988073A2**

Dato atto inoltre che:

- il servizio è compensato a canone onnicomprensivo la cui base d'asta è pari a **€ 242.160,64** (euro duecentoquarantadueemilacentosessanta/64), IVA esclusa, per ciascun anno, e quindi **€ 726.481,92** (euro settecentoventiseimilamilaquattrocentoottantuno/92), IVA esclusa, per tre anni.

- l'importo massimo individuato come base d'asta per un triennio è pertanto pari a euro **€ 726.481,92** (euro settecentoventiseimilamilaquattrocentoottantuno/92 **oltre IVA** (per un totale di **€ 886.307,94 (ottocentoottantaseimilatrecentosette/94 IVA compresa)**) e trova copertura sul bilancio di previsione **Cap. U/156**, dando al contempo atto di una possibile variabile del dies a quo e di conseguenza del dies ad quem in base allo svolgimento delle procedure di gara;

- in sede di indizione di gara non è ravvisata per l'appalto in questione alcuna interferenza di cui all'art. 26 comma 1 lettera b e comma 3 del D.lgs 81/2008 e pertanto non è stato elaborato alcun Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI).

L'Amministrazione si riserva, anche in sede esecuzione dell'appalto, e qualora se ne presenti la necessità, di elaborare un DUVRI specifico in relazione ai rischi di interferenza che via via si individueranno.

Gli eventuali ulteriori oneri per la sicurezza sono indicativamente stimati nel quadro economico in € 20.000,00 oltre IVA;

Dato atto che:

- trattasi di spese incompressibili, stante la necessità di assicurare tale servizio per ovvie ragioni inerenti la sicurezza urbana come da impegni assunti nei vari patti per la sicurezza;

- ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, si procederà a nominare la Commissione Giudicatrice a seguito della scadenza del termine che verrà fissato per la presentazione delle offerte, con le procedure vigenti al momento della nomina e ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs 50/2016.



- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua;
- l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
- in caso di procedura aperta andata deserta si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016;
- non saranno accettate offerte in rialzo rispetto all'importo sopra determinato a base di gara;

Dato inoltre atto che in considerazione delle facoltà di opzione ad insindacabile discrezione dell'Amministrazione e di rinnovo del contratto alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste dal bando e dal capitolato, l'importo complessivo massimo per il calcolo del contributo all'ANAC secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 29/02/2016, sia a carico dello stazione appaltante che degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 è pari ad euro:

- **€ 1.983.556,61 IVA esclusa;**

Preso atto che, sulla base delle disposizioni organizzative interne, le procedure di gara inerenti il presente appalto saranno svolte a cura del servizio Gare Provveditorato e contratti, U.O. Appalti e gare;

Visto l'articolo 107 del T.U. - D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visti il Regolamento dei contratti e il Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Visto il D. Lgs. 50/2016 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

- di richiamare ed approvare tutto quanto espresso in narrativa;
- di assumere sub-impegno di spesa sul bilancio anno 2017 per la proroga tecnica del servizio di videosorveglianza per il tempo necessario alla predisposizione ed espletamento della gara per l'affidamento del servizio di trasporto dati, manutenzione ordinaria, straordinaria, ed evolutiva del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di Prato all'interno del Patto sulla sicurezza tra Regione Toscana, Prefettura, Provincia e Comune di Prato, approssimativamente e prudenzialmente stimato in un semestre dalla data di scadenza della proroga già disposta (30/06/2017) come da successivi movimenti contabili, a favore di Estracom spa avente sede in Prato, via Panziera, 16, C.F. e P.IVA 01875880971;
- di dare atto con successivi atti si provvederà all'eventuale rimodulazione degli impegni e delle prenotazioni di impegno assunte alla data di effettiva attivazione del servizio da parte del nuovo affidatario, stante la strategicità e non interrompibilità del servizio, essenziale sia ai fini della tutela della sicurezza pubblica che della sicurezza urbana poiché condiviso tra Forze di Polizia e Polizia Municipale;
- di rimandare a successivo atto da adottarsi entro il 30 giugno p.v., per le problematiche di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



interpretazione giuridica del codice della strada insorte in sede giurisdizionale e meglio precisate in narrativa, l'affidamento del servizio di noleggio, manutenzione e trasmissione dati per quattro rilevatori di infrazioni, di cui due documentatori fotografici di infrazioni commesse ad intersezioni regolate da semaforo (art. 146 del Codice della Strada) e due rilevatori della velocità (art. 142 del Codice della Strada).

- di dare atto che Responsabile del Procedimento limitatamente alla predetta proroga tecnica del servizio di videosorveglianza è il Dirigente della Polizia Municipale Dott. Andrea Pasquinelli;

- di dare atto che sono state prenotate sul bilancio di previsione le risorse a base d'asta necessarie per la copertura del valore dell'appalto relativo all'affidamento del servizio di trasporto dati, manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di Prato all'interno del Patto sulla sicurezza tra Regione Toscana, Prefettura, Provincia e Comune di Prato, come da capitolato allegato al presente atto, con richiesta di annotazione di integrazione nelle scritture contabili per gli anni successivi ed in caso di esercizio della facoltà di rinnovo, risorse che saranno eventualmente rimodulate con successivi atti;

- di dare atto che è stato assunto il seguente codice identificativo della gara: **68988073A2**;

- di dare atto che risulta a carico della stazione appaltante un contributo calcolato dal sistema SIMOG- gare in favore dell' Anac che dovrà essere versato dall'Ente secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 29/02/2016;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario Informatico Ing. Paolo Boscolo del Servizio Informatizzazione e Rete Civica;

- di dare atto che trattasi di spese incomprimibili, stante la necessità di assicurare tale servizio per ovvie ragioni inerenti la sicurezza urbana come da impegni assunti nei vari patti per la sicurezza;

- di dare atto sulla base delle disposizioni organizzative interne, che le procedure di gara inerenti il presente appalto saranno svolte a cura del servizio Gare Provveditorato e contratti, U.O. Appalti e gare;

- di approvare la documentazione di gara appositamente elaborata ed allegata al presente atto, che verrà resa pubblica contestualmente alla pubblicazione sul profilo del committente;

- di dare atto il contratto di appalto dovrà essere stipulato in forma pubblico amministrativa con modalità elettronica decorso il termine minimo di 35 giorni dalla notifica ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione;

- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Sub Impegno	2017 U 156 03.01.1	36217	148.883,00



Firmato da:

PASQUINELLI ANDREA

codice fiscale IT:PSQNDR53M26E715U

num.serie: 123842183783779707346157692870883177632

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 20/06/2016 al 21/06/2019